



## LA RETTRICE

### VISTI

- la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 22;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettoriale del 15 marzo 2012 e successivamente modificato con decreto rettoriale del 4 maggio 2020;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il CCNL del personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021 – sottoscritto il 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 178, comma 1, lett. g);
- il Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 (art. 178 c. 1 lett. g) del CCNL 18/01/2024) sottoscritto in data 18/03/2025;

### CONSIDERATA

- la necessità di apportare alcune modifiche sostanziali e procedurali al testo del Regolamento, a seguito dell'espletamento delle prime procedure selettive, nonché delle modifiche normative intervenute;

### TENUTO CONTO

- dell'esame della Commissione regolamenti che, nella seduta del 4 novembre 2025, ha licenziato il testo modificato senza sollevare osservazioni in merito;

### RICHIAMATE

- la delibera dell'11 novembre 2025 con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al testo del *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240*;
- la delibera del 2 dicembre 2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva le modifiche al testo del *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240*;

### DECRETA

sono emanate le modifiche al *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240*, come di seguito indicate:

- **ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione, comma 2**  
In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n. C/2023/1640 del 18 dicembre 2023, il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.
- **ART. 3 - Modalità di selezione, comma 2**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri Enti finanziatori e/o di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

- **ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione, comma 2 lettera f)**

Il costo del contratto e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare lo stesso.

- **ART. 5 - Bando di selezione, comma 3**

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet di Ateneo.

- **ART. 7 - Candidati ammessi alle selezioni, comma 2**

Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito di Ateneo.

- **ART. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni, comma 4**

La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti da a) a d) corredata da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. I punteggi e il giudizio analitico relativo ai criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che conseguono un punteggio pari o superiore a 20 punti nella valutazione complessiva dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

- **ART. 9 - Termine del procedimento, commi 1, 3 e 4**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal/la Rettore/Rettrice una proroga fino a un mese.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli esiti della selezione sono resi noti nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei contratti di ricerca e la contestuale presa di servizio avviene sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.

- **ART. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, comma 5**

La competenza disciplinare è regolata dalle vigenti norme di cui all'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 e spetta al/la Rettore/Rettrice

- **ART. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi, comma 4**

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di ricerca ex art. 22, Legge 240/2010, degli incarichi post-doc ex art. 22 bis, Legge 240/2010, degli incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge 240/2010 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, Legge 240/2010, nel testo successivo alla data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, anche qualora stipulati con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.



382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

- **ART. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo, comma 1**

Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in tre livelli retributivi: a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito; b) livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno; c) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

- **ART. 17 - Norme finali ed entrata in vigore, commi 1, 3 e 4**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate e al contratto relativo alla sequenza contrattuale (art. 178 c. 1 lett. g) del CCNL 18/01/2024 di comparto).
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.
4. Le delibere adottate dai Dipartimenti che indicano la fascia retributiva minima o massima preliminarmente all'entrata in vigore delle modifiche del presente Regolamento restano valide ed efficaci

Le modifiche, nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale d'Ateneo.

Milano, data della firma digitale

La Rettrice  
Marina Brambilla